



COMUNICATO UFFICIALE N. 431
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 411/AA al n. 415/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro RUTA, Francesco Luigi BRINDISINO, Massimiliano SCHIATTONE e della società ASD SAN GIACOMO CHERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro RUTA, all'epoca dei fatti dirigente responsabile dell'attività di base tesserato per la società A.S.D. San Giacomo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 1) art. 6) "Attività di Base" e Sezione 9.6) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché all'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente responsabile dell'attività di base della società A.S.D. San Giacomo Chieri, consentito e comunque non impedito che in occasione degli incontri San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone "I" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", nonché degli incontri San Giuseppe Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024 e San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone "O" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", partecipassero a più di una gara disputata nello stesso giorno i calciatori minori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V. nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. San Giacomo Chieri;

Francesco Luigi BRINDISINO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri in occasione dell'incontro San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, valevole per il girone "O" del torneo pulcini 2[^] anno "Torino Autunno", nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri G.M., G.S., T.B. ed M.V. attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione della gara Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri valevole per il girone "I" dello stesso torneo;

Massimiliano SCHIATTONE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione dei seguenti incontri, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V., attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione dell'altra gara disputata dalla stessa compagine: San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutte valevoli per il girone "I" del torneo pulcini 2[^]anno "Torino Autunno", nonché San Giuseppe

Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile e Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024, entrambe valevoli per il girone “O” del torneo pulcini 2[^] anno “Torino Autunno”;

ASD SAN GIACOMO CHIERI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Pietro Ruta, Massimiliano Schiattone e Francesco Luigi Brindisino all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pietro RUTA,
 - Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,
 - Sig. Massimiliano SCHIATTONE,
 - Società ASD SAN GIACOMO CHIERI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Tedesco;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro RUTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano SCHIATTONE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SAN GIACOMO CHIERI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 412/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Veronica SANGINARIO, e della società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Veronica SANGINARIO, all'epoca dei fatti vice presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa:

- a) dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 27 febbraio 2025 del Comitato Regionale Campania, con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara De Vita Soccer Benevento - Sandro Abate Five Soccer disputata in data 22.2.2025 e valevole per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5, a mezzo di un "post" pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;
- b) a mezzo di un commento ad un articolo di titolato "Chiede soldi per non denunciare: arbitro nei guai" pubblicato sul social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Veronica Sanginario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Veronica SANGINARIO,
 - Società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo De Vita;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Veronica SANGINARIO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD DE VITA SOCCER BENEVENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico SPARAPANI, Francesco VERNA e Daniele SPE', avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico SPARAPANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Daniele Spe nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Francesco VERNA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Daniele Spe, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024 ed Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024;

Daniele SPE', all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Urbanitas Apiro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Federico SPARAPANI,
 - Sig. Francesco VERNA,
 - Sig. Daniele SPE';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Federico SPARAPANI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco VERNA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Daniele SPE';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare NICOLA, Angelo FONTANA, Santiago Andrea CRUZ PATINO, Martino VAONA e della società SUPERGA GS ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cesare NICOLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società G.S. Superga nella quale è indicato al n. 8 il nominativo del calciatore sig. K.P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Santiago Andres Cruz Patino che non era tesserato;

Angelo FONTANA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale allenatore della squadra Under 16 della società G.S. Superga, consentito che il calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, benché lo stesso non fosse tesserato ed utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P., indicato in distinta di gara al numero 8;

Santiago Andrea CRUZ PATINO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società G.S. Superga, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga, alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il tesserino federale del calciatore sig. K.P., indicato nella distinta di gara al numero 8;

Martino VAONA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Superga, omesso di provvedere al tesseramento del

calciatore sig. Santiago Andres Cruz Patino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società G.S. Superga alla gara G.S. Superga – Giussago Calcio 1973 del 6.11.2024, valevole per il campionato Provinciale Under 16, utilizzando il tesserino federale ed il nominativo del calciatore sig. K.P. indicato in distinta di gara al numero 8; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Santiago Andres Cruz Patino di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

SUPERGA GS ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Martino Vaona, Cesare Nicola ed Antonio Fontana ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Santiago Andres Cruz Patino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cesare NICOLA,
 - Sig. Angelo FONTANA,
 - Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
 - Sig. Martino VAONA,
 - Società SUPERGA GS ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Martino Vaona;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cesare NICOLA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Angelo FONTANA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Santiago Andrea CRUZ PATINO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Martino VAONA,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 16 Prov. SS 2025/2026 per la società SUPERGA GS ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399bis pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio VETTORELLO, Emanuele DECILESI e della società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio VETTORELLO, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione di numero 7 (sette) gare ufficiali del girone E del relativo campionato di competenza, sebbene fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenare tale categoria di base;

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini Misti al sig. Giorgio Vettorello, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, sebbene il predetto tecnico fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica di tale categoria di base;

ASD POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Emanuele Decilesi e Giorgio Vettorello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele Decilesi);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione, da scontarsi integralmente a decorrere dal termine della precedente sanzione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina